

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonina Giacalone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 n.2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal 29 GEN. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA

Assessorato

Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE

DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 171 DEL 24 GEN. 2012

OGGETTO: Corresponsione Equo Indennizzo al dipendente matr. 1653, a seguito di sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 920 del 10 ottobre 2011, pubblicata il 15 dicembre 2011

Il 24 GEN. 2012 il Direttore della Amministrazione del Personale D.ssa Antonina Giacalone, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con delibera n. 767 del 14.04.2010, adotta la seguente determinazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità e la legittimità;

Premesso che con delibera n. 748 del 23 giugno 2005 dell'ex Azienda Ospedaliera "O.C.-Ompa" è stato emesso il provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. n. 14716 del 25.10.2002, così come integrata con nota n. 15751 del 15.11.2002, presentata dal dipendente matr. n.1653 nato il 9 febbraio 1953, a seguito di parere del Comitato di verifica per la Cause di Servizio dal quale emergeva che l'infermità accertata dalla Commissione Medica di Verifica nei riguardi dell'interessato "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio";

Che, pertanto, al dipendente non è stato corrisposto l'Equo Indennizzo, richiesto contestualmente alla suddetta istanza;

Visto che, a seguito di ricorso promosso dall'interessato, è stata notificata la sentenza n. 920 del 10 ottobre 2011, pubblicata il 15 dicembre 2011, con la quale la Corte d'appello di Catania- sez. Lavoro dichiara che "l'infermità contratta dall'appellante, ascrivibile alla 5° categoria della tabella A allegata al D.P.R n. 834/81; è dipendente da causa di servizio, condanna l'Azienda appellata a corrispondere al predetto il beneficio richiesto (equo indennizzo), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria";

Visto l' art. n. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo i quali l'Equo Indennizzo, per la prima categoria, è uguale a due volte lo stipendio tabellare iniziale della qualifica funzionale di appartenenza alla data di presentazione dell' istanza, con esclusione di "eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per il riconoscimento di anzianità" e che per la tabella A cat. 5, in cui è iscritta l'infermità del dipendente matr. n.1653 la somma da liquidare viene calcolata nella misura del 44% dell'importo stabilito per la prima categoria;

Considerato che non sussistono i requisiti per applicare ulteriori riduzione alla somma dovuta in applicazione dell'art. 49 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686;

Visto il seguente prospetto contabile:

- Stipendio tabellare iniziale	€ 21.141,60
- Tab. A Cat. 1° (x 2)	€ 42.283,2
- Tab. A5 (44%)	€ 18.604,608
- netto in pagamento	€ 18.604,608

Considerato che la sentenza su indicata obbliga l'Azienda a corrispondere al dipendente l'equo indennizzo oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione sanitaria;

Rilevato che dai calcoli effettuati la somma con gli interessi legali maturati a decorrere dal 7 luglio 2006, data in cui è stato depositato in cancelleria il ricorso in 1° grado, è pari ad € 20.935,81, mentre la somma rivalutata, con decorrenza in pari data, è di € 20.762, 06, motivo per cui si deve liquidare all'interessato l'equo indennizzo con gli interessi legali maturati, quale maggior somma;

Ritenuto, pertanto di dover liquidare al dipendente matr.1653 l'equo indennizzo pari ad € 18.604, 608 più gli interessi legali maturati di € 2.331, 81, per un importo totale di € 20.935,81;

Visto il 2° comma dell'art. 50 del D.pr 686/57 che sancisce il diritto dell'Amministrazione a dedurre dall'importo dell'equo indennizzo eventuale somma percepita, allo stesso titolo, dal dipendente in virtù di assicurazioni a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione;

Dato atto che nessuna somma è stata percepita dal dipendente matr. 1653, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dallo stesso in data 16 gennaio 2012, agli atti dell'Azienda;

Preso atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

Sulla base del presente schema di determina predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Corrispondere al dipendente matr. n. 1653, come da sentenza n. 920 del 10 ottobre 2011 e pubblicata il 15 dicembre 2011 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, la somma di € 20.935,81, comprensiva dell'equo indennizzo e degli interessi legali maturati, per la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta e ascritta nella tabella A cat. 5, di cui all'istanza prot. n. 14716 del 25.10.2002, così come integrata con nota n. 15751 del 15.11.2002;
- Notificare all'interessato, entr 15 gg. dall'adozione del presente atto, il provvedimento finale.

Data _____		Esercizio _____ 2012 _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Con to
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giuseppe Cintolo